

DELIBERAZIONE 8 novembre 2016, n. 1101

Ammortizzatori sociali in deroga per la Toscana - modifiche alla DGR 1324/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012, che in via transitoria rimane in vigore ai sensi dell’art. 29, comma 1 della L.R. 1/2015;

Visto il Decreto Legge n. 185/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009;

Visto il Decreto Legge n. 5/2009, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009;

Visto quanto disposto dalla L. 92/2012, art. 2, comma 64, 65 e 66, relativamente alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2013-2016 ed alle politiche attive per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;

Visto l’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013;

Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’ articolo 4, comma 2, del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013;

Considerato che tale decreto prevede, all’art. 6, la possibilità da parte delle Regioni di disporre per le annualità 2014 e 2015 la concessione dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse assegnate;

Visto l’art. 1, comma 304 della L. 208/2015, che disciplina l’applicazione delle disposizioni del citato D.I. 83473/2014 anche per l’anno 2016, ivi inclusa la possibilità da parte delle Regioni di disporre la concessione

dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse assegnate;

Vista la D.G.R. 1324/2015 che approva le Linee Guida per gli Ammortizzatori Sociali in deroga per l’anno 2016 in Toscana, rinviando l’individuazione dei beneficiari della concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità nell’ambito del 5% rispetto ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014 a disposizioni da parte della Commissione Regionale Permanente Tripartita;

Visto il D.lgs. 148/2015 (decreto attuativo del Jobs Act), avente ad oggetto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto l’art. 44, comma 6 bis del D.lgs. 148/2015, così come inserito dal D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, “possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 81, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016, recante indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui al citato D.lgs. 185/2016;

Considerato che, a seguito della modifica di cui al D.lgs. 185/2016, si è reso necessario individuare con urgenza i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014, e che, nelle more della ricostituzione della Commissione Regionale Permanente Tripartita, è stata raggiunta l’intesa con le Parti Sociali presenti nella riunione del 14.10.2016;

Ritenuto necessario procedere alla modifica della D.G.R. 1324/2015 con la quale sono state approvate

le Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana, integrando le stesse con i contenuti di cui all'allegato A alla presente deliberazione, e secondo quanto convenuto nella citata intesa con le Parti Sociali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. procedere alla modifica della D.G.R. 1324/2015 con la quale sono state approvate le Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana, integrando le stesse con i contenuti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e secondo quanto convenuto nella citata intesa con le Parti Sociali;

2. di approvare, conseguentemente e per esigenze di chiarezza, il testo aggiornato del documento "Ammortizzatori Sociali in deroga - Linee Guida" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'analogo documento approvato con D.G.R. 1324/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L'ANNO 2016 IN TOSCANA APPROVATE CON DGR.1324/2015 INTRODOTTE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 185/2016

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Per le unità produttive ubicate in un Comune delle aree di crisi regionali e complesse effettivamente riconosciute alla data del 14.10.2016, riportate nel paragrafo 3, e per le quali sia già stato richiesto interamente il periodo di 3 mesi così come normato dalla D.G.R. 1324/2015, o comunque il periodo massimo concedibile all'interno di tale periodo, è possibile presentare un'ulteriore istanza per la concessione di un periodo massimo di ulteriori 3 mesi. Tali istanze, relative ad unità produttive ubicate nei Comuni delle aree di crisi regionali e complesse, potranno essere richieste anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data di inizio della CIGD richiesta sia nel 2016.

Le istanze per le ulteriori 3 mensilità dovranno essere presentate separatamente rispetto ad altre eventuali istanze di prima concessione.

2. MOBILITA' IN DEROGA

2.1. Destinatari del trattamento e requisiti – comma 6-bis art. 44 d.lgs. 148/2015

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune della Toscana;
- avere esaurito la mobilità ex L.223/91 a decorrere dal 08.10.2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 - decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 è concesso per un periodo massimo di 3 mesi.

Al fine della fruizione della prestazione di cui al presente paragrafo, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita.

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l'8.10.2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l'approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera;

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza.

Ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

2.2. Destinatari del trattamento e requisiti – comma 6 bis, art. 44, d.lgs. 148/2015 – aree di crisi regionale e complessa

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 con riferimento alle aree di crisi regionali e complesse i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a. Lavoratori con ammortizzatore sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 30.12.2016

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate nel paragrafo 3, oppure essere residenti in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate nel paragrafo 3, purché licenziati da un'unità produttiva ubicata in Toscana;
- avere esaurito la prestazione di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria a decorrere dal 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

b. Lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate nel paragrafo 3, oppure essere residenti in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate nel paragrafo 3, purché licenziati da un'unità produttiva ubicata in Toscana;
- essere percettori di mobilità ex L. 223/91 con scadenza della prestazione nel periodo tra il 31.12.2016 ed il 30.04.2017;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 – aree di crisi regionale e complessa è concesso per un periodo massimo di 3 mesi.

a. Termini per la presentazione della domanda - lavoratori con ammortizzatore sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 30.12.2016

Al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita;

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l'approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera.

b. Termini per la presentazione della domanda - lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017

Al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il 16.12.2016.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza.

Ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

3. AREE DI CRISI REGIONALI E COMPLESSE DELLA TOSCANA ALLA DATA DEL 14.10.2016

Per completezza si riportano di seguito le aree di crisi effettivamente riconosciute in Toscana alla data del 14.10.2016 con l'indicazione dei Comuni in essere ricompresi:

- l'area industriale di Piombino – area di crisi complessa riconosciuta con D.L. 43/2013, convertito con modificazioni dalla L. 71/2013, con riferimento ai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta;
- il polo produttivo ricompreso nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo – area di crisi complessa riconosciuta con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015, con riferimento ai Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- l'area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 199/2015, con riferimento ai Comuni della Provincia di Massa-Carrara: Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- l'area dei Comuni delle Unioni dell'Amiata – Val d'Orcia e dei Comuni dell'Amiata Grossetana – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 469/2016, con riferimento ai Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion D'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico D'Orcia, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

ALLEGATO B

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - LINEE GUIDA

La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti esistenti di tutela del reddito ai lavoratori che in base alla normativa “a regime” ne sarebbero esclusi.

I principali riferimenti normativi degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016 sono:

- L'art. 19 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella L. 2/2009;
- l'art. 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012;
- la Legge di Stabilità per l'anno 2016;
- l'art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni nella L. 85/2013;
- il D.I. 83473/2014;
- la Circolare n. 19/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Circolare della Regione Toscana del 4 agosto 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro prot. 40/0005425 del 24.11.2014.
- il D.lgs. 185/2016, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lett. f;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2016;

Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano relativamente a:

1. domande di CIG in deroga aventi decorrenza dal 1° gennaio 2016;
2. trattamenti di mobilità in deroga aventi decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016

2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

2.1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga solo le imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile e per le seguenti causali:

- a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi aziendali;
- d. ristrutturazione o riorganizzazione;

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa;

Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e maturate, permessi, banca ore.

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga le imprese delle seguenti tipologie:

1.1.1. Imprese tipologia A

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana, non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015;

1.1.2. Imprese tipologia B

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015;

Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria, incluse le prestazioni erogate dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015, se effettivamente costituiti ed effettivamente operativi.

Per le imprese della tipologia B il superamento dei limiti temporali disposti dagli artt. 4, 12 e 22 del D.lgs. 148/2015 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

2.2. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

2.3. Durata del trattamento e modalità di pagamento

In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di CIG in deroga può essere concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno.

Per le unità produttive ubicate in un Comune delle aree di crisi regionali e complesse effettivamente riconosciute alla data del 14.10.2016, e per le quali sia già stato richiesto interamente il periodo di cui al primo paragrafo, o comunque il periodo massimo concedibile all'interno di tale periodo, è possibile presentare un'ulteriore istanza per la concessione di un periodo massimo di ulteriori 3 mesi. Tali istanze, relative ad unità produttive ubicate nei Comuni delle aree di crisi regionali e complesse, potranno essere richieste anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data di inizio della CIGD richiesta sia nel 2016.

Le istanze per le ulteriori 3 mensilità dovranno essere presentate separatamente rispetto ad altre eventuali istanze di prima concessione.

Si riportano di seguito le aree di crisi effettivamente riconosciute in Toscana alla data del 14.10.2016, con l'indicazione dei Comuni in esse ricompresi:

- l'area industriale di Piombino – area di crisi complessa riconosciuta con D.L. 43/2013, convertito con modificazioni dalla L. 71/2013, con riferimento ai Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta;
- il polo produttivo ricompreso nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo – area di crisi complessa riconosciuta con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015, con riferimento ai Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo;
- l'area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 199/2015, con riferimento ai Comuni della Provincia di Massa-Carrara: Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- l'area dei Comuni delle Unioni dell'Amiata – Val d'Orcia e dei Comuni dell'Amiata Grossetana – area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 469/2016, con riferimento ai Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion D'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico D'Orcia, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

Ai fini gestionali, i limiti di concessione di ciascuna istanza di cui sopra vengono calcolati in 89 giorni (di calendario) per ciascuna unità produttiva.

Nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva.

Può essere richiesto sia il pagamento diretto che il pagamento a conguaglio.

2.4. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

2.4.1. Consultazione Sindacale

Le imprese che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale per l'esame congiunto di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 148/2015, comunicando alla RSU o RSA aziendale, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, ed il numero dei lavoratori interessati.

Copia della richiesta di consultazione deve essere inviata anche all'Ufficio della Regione competente in materia di lavoro, nel cui ambito territoriale provinciale è ubicata l'unità produttiva interessata dalla CIGD. Nel caso di aziende con unità produttive dislocate in più Province/Città Metropolitana della Toscana, la richiesta di consultazione sindacale deve essere presentata dall'impresa all'Ufficio della Regione competente in materia di lavoro, nel cui ambito territoriale è ubicata l'unità produttiva con il maggior numero di addetti.

La procedura di consultazione sindacale deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di esame congiunto (sia in caso di accordo che in caso di mancato accordo) obbligatoriamente prima dell'inizio del periodo di cassa integrazione in deroga. Pertanto non verranno accolte istanze di CIG in deroga per le quali l'esame congiunto sia avvenuto in data successiva alla data di inizio del periodo di CIG in deroga richiesto, o non sia avvenuto.

Qualora la procedura di consultazione sindacale dovesse concludersi senza il raggiungimento dell'accordo in sede aziendale, l'impresa dovrà darne comunicazione all'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro e richiedere la convocazione presso tale Ufficio. Qualora l'esame congiunto espletato presso l'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro dovesse concludersi senza il raggiungimento dell'accordo, la domanda non verrà accolta.

Non verranno in ogni caso accolte le istanze di CIG in deroga per le quali non sia stato raggiunto l'accordo tra le Parti.

Per la sottoscrizione del verbale di esame congiunto ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

E' possibile presentare anche un verbale di esame congiunto redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati:

- a. data dell'esame congiunto;
- b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'esame congiunto (impresa, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- c. i dati identificativi dell'impresa, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti, nonché il settore di appartenenza;
- d. indicazione della causa che ha costretto l'impresa ad una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto ed il numero massimo di ore di CIG in deroga che verranno richieste nella domanda alla Regione e ad INPS;
- f. dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 24, comma 3, D.lgs. 148/2015), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che l'impresa :
 - rientra nella definizione di "impresa" di cui all'art. 2082 e 2083 del Codice Civile;
 - non può usufruire di CIGO o la CIGS o delle misure di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015, o non può più accedervi;
 - ha concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
 - ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e maturate, permessi, banca ore.
- h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, i relativi periodi e la causale di intervento;

Nel verbale di esame congiunto l'impresa deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS o altre misure di integrazione salariale previste dalla normativa a

regime, incluse le misure di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Toscana trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

2.4.2. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Una volta sottoscritto il verbale di esame congiunto di cui sopra, l'impresa interessata invia la domanda alla Regione Toscana e ad INPS.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, l'impresa presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, corredata dal verbale di esame congiunto, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda.

Per la presentazione alla Regione Toscana è necessario utilizzare la procedura informatica per consentire la compilazione e la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all'interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Al termine della compilazione on-line, il sistema consente la stampa della domanda di CIG come risultante dalla procedura di presentazione.

A completamento della presentazione telematica, l'impresa dovrà inviare alla Regione Toscana – Settore Lavoro, via Pico della Mirandola 24, 50132 Firenze, entro 5 giorni dalla presentazione telematica la seguente documentazione a mezzo raccomandata A/R:

1. prima pagina della domanda, stampata, con apposta marca da bollo da € 16,00, firmata dal legale rappresentante;
2. il verbale di esame congiunto sottoscritto con firme in originale;
3. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa firmatario della domanda.

La presentazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

2.4.3. Accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande

Per accedere al servizio di **CigInDeroga** è necessario un **Certificato digitale (smart card)** fornito da un Ente Certificatore.

UTENTI GIA' REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnline

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su **Utente Registrato**.

UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su **Registrazione Utente** utilizzando un Certificato Digitale (smart card).

In tal modo l'utente dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'impresa o le imprese per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

2.5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della documentazione inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R (vedi paragrafo 1.4.2). Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa.

In caso di domande ritenute incomplete o inesatte la procedura istruttoria verrà sospesa e sarà avviata quando l'impresa avrà fatto pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana.

Le comunicazioni di sospensione o respingimento della domanda di CIG in deroga verranno inviate all'impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R. Verranno altresì trasmesse tramite email al referente per la domanda indicato sulla stessa, nonché all'INPS Regionale.

L'impresa è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, trasmessa secondo le modalità sopra indicate. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo PEC, o se non disponibile, a mezzo raccomandata A/R, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda sarà ritenuta respinta.

Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nella richiesta già presentata.

Le comunicazioni di accoglimento delle domande di Cig in Deroga (autorizzazioni) saranno scaricabili dal sistema informatico on line CigInDeroga attraverso la funzione "Gestione Domande-Stampa Autorizzazione". Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato.

2.6. Comunicazione all'INPS e pagamento

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione le imprese dovranno comunicare a Regione Toscana ed INPS, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

2.7. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di CIG in deroga si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 150/2015, art. 22.

MOBILITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.I. 83473/2014

3.1. Destinatari del trattamento

La mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e provengano da imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile.

Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

3.2. Requisiti

I requisiti per la presentazione della domanda di mobilità in deroga sono i seguenti:

- b. essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
- c. essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;
- d. essere stato occupato, con un rapporto di lavoro subordinato, presso un'unità produttiva toscana dell'impresa con cui si è risolto il rapporto di lavoro;
- e. non avere i requisiti per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, di ASPI/miniASPI o NASPI legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- f. aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento (o presso l'impresa con cui hanno cessato il rapporto di lavoro) un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, così come previsto dal D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, art. 7-ter, comma 6 e dalla L. 92/2012, art. 2, comma 67;
- g. non aver richiesto o ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Toscana.

3.3. Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente

prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso.

3.4. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga.

La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana – Settore Lavoro
via Pico della Mirandola, 24
50129 FIRENZE

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n. 803164

3.5. Termini per la presentazione della domanda

Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza alla Regione Toscana e all'INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento.

3.6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa.

Il lavoratore è tenuto a far pervenire eventuali integrazioni richieste entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all’INPS l’elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest’ultimo. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato.

L’autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all’indirizzo indicato sulla domanda, nonché all’INPS Regionale.

3.7. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

4. MOBILITA' IN DEROGA - COMMA 6-bis ART. 44 D.Lgs. 148/2015

4.1. Destinatari del trattamento e requisiti

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune della Toscana;
- avere esaurito la mobilità ex L.223/91 a decorrere dal 08.10.2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 - decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

4.2. Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 è concesso per un periodo massimo di 3 mesi.

4.3. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga.

La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana – Settore Lavoro
via Pico della Mirandola, 24
50129 FIRENZE

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n. 803164

La richiesta di pagamento ad INPS deve essere inviata entro 60 giorni dalla fine della precedente prestazione; se la precedente prestazione è scaduta antecedentemente alla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul BURT, il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida sul BURT.

4.4. Termini per la presentazione della domanda

Al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita.

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l'8.10.2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l'approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera;

4.5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa.

Il lavoratore è tenuto a far pervenire eventuali integrazioni richieste entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

4.6. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza.

Ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

5. MOBILITA' IN DEROGA - COMMA 6-bis ART. 44 D.Lgs. 148/2015 – AREE DI CRISI REGIONALE E COMPLESSA

5.1. Destinatari del trattamento e requisiti

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 con riferimento alle aree di crisi regionali e complesse i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

c. Lavoratori con ammortizzatore sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 31.12.2016

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, oppure essere residenti in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, purché licenziati da un'unità produttiva ubicata in Toscana;
- avere esaurito la prestazione di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria a decorrere dal 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

d. Lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un'unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, oppure essere residenti in un Comune compreso in un'area di crisi regionale o complessa della Toscana indicate in premessa, purché licenziati da un'unità produttiva ubicata in Toscana;
- essere percettori di mobilità ex L. 223/91 con scadenza della prestazione nel periodo tra il 31.12.2016 ed il 30.04.2017;
- avere maturato, presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto all'ultima prestazione a sostegno del reddito, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall'art. 16, comma 1 della L. 223/91;

5.2. Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell'art. 44 del D.lgs. 148/2015 – aree di crisi regionale e complessa è concesso per un periodo massimo di 3 mesi.

5.3. Procedura per la presentazione della domanda

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga.

La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l'Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana – Settore Lavoro
via Pico della Mirandola, 24
50129 FIRENZE

Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'INPS esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n. 803164

La richiesta di pagamento ad INPS deve essere inviata entro 60 giorni dalla fine della precedente prestazione; se la precedente prestazione è scaduta antecedentemente alla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul BURT, il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida sul BURT.

5.4. Termini per la presentazione della domanda

a. Lavoratori con ammortizzatore sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 31.12.2016

Al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita;

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra il 12° mese antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act) e la data di pubblicazione sul BURT della Delibera per l'approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera.

b. Lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017

Al fine della fruizione della prestazione di cui sopra, i lavoratori interessati devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l'Impiego entro il 16.12.2016;

5.5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa.

Il lavoratore è tenuto a far pervenire eventuali integrazioni richieste entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

5.6. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego di competenza.

Ai lavoratori destinatari della Mobilità in deroga si applica quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, art. 21 in materia di politiche attive, decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.